



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I Sezione Civile

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 10002/2017 avente ad oggetto: revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo n. 3295/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 14 ottobre 2014;

TRA

██, nata a Salerno il 2 ██████████, rappresentata a difesa dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al c.so ██████████ n. ██████████

- ATTRICE

E

██ S.C.R.L. (P.IVA ██████████) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aquara, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il studio in Battipaglia alla via ██████████ n. ██████████

- CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8.11.2017, la Sig.ra ██████████ conveniva dinanzi a questo Tribunale la ██████████ al fine di ottenere la revocazione straordinaria ex art. 656 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 3295/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 14 ottobre 2014, con istanza di sospensione dell'esecutività e vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, che eccepiva preliminarmente la litispendenza

Firmato Da: FERRARA VALENTINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 18491753b474f049
Firmato Da: PASSANNANTI MARISSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5435011e33350b86d1bd4f554c68ba84a



con i giudizi di opposizione al medesimo decreto pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno, nonché l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e l'inammissibilità dell'impugnazione perché l'ingiunzione non era esecutiva a norma dell'art. 647 c.p.c., come richiesto dall'art. 656 c.p.c.. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese.

In via del tutto preliminare va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, non avendo parte attrice ottemperato all'ordine ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. cit., contenuto nell'ordinanza riservata del 23.05.2018.

Il giudizio di revocazione che abbia ad oggetto un contratto bancario rappresenta un caso di mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010.

Invero, trattandosi di controversia avente ad oggetto la revocazione di un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un contratto bancario di apertura di credito, trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, per cui *"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"*. La norma prevede l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione, che rappresenta una condizione di procedibilità, sulla base della materia del giudizio e non del tipo di domanda proposta. Pertanto trattandosi di materia bancaria il procedimento di mediazione doveva essere svolto.

Con la citata ordinanza, il Giudice Istruttore aveva assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per introdurre il procedimento di mediazione, che tuttavia non risulta essere stato esperito.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile per non essere stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria.

Tanto premesso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.



Le spese sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura di euro 1.618 (di cui euro 438 per la fase di studio; euro 370 per la fase introduttiva ed euro 810 per la fase decisionale).

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Dichiarà improcedibile la domanda.
- 2) Condanna [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.618 (di cui euro 438 per la fase di studio; euro 370 per la fase introduttiva ed euro 810 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, 27-4-2022

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Ferrara

Procedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosa Amato, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato presso il Tribunale di Salerno

Firmato Da: FERRARA VALENTINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 18491753b47404e
Firmato Da: PASSANNANTI MARISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5435011e3350b66d1bd4f564c8fca84a

